



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

## COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO  
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: [www.crcalabria.it](http://www.crcalabria.it)  
e-mail: [segreteria@crcalabria.it](mailto:segreteria@crcalabria.it)



STAGIONE SPORTIVA 2016/2017

### COMUNICATO UFFICIALE N° 71 DEL 6 DICEMBRE 2016

#### 1 DELIBERE DEL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

Il Tribunale Federale Territoriale, riunitosi a Catanzaro il 28 novembre 2016, ha adottato le seguenti decisioni:

**Collegio composto dai Sigg.ri:**

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;

in rappresentanza della Procura Federale: Il Sostituto Procuratore Federale Avv. Nicola Monaco.

**PROCEDIMENTO DISCIPLINARE nr.6 a carico di:**

**LENTINI PAOLO**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Crotone; **IOPPOLI VINCENZO**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di direttore sportivo dell'A.S.D. Casabona Calcio; **RIZZO FRANCESCO**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di calciatore dell'A.S.D. Casabona Calcio; **DE LUCA SALVATORE**, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., operante nell'ambito della società A.S.D. Casabona Calcio; **IOPPOLI MARIO**, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., operante nell'ambito della società A.S.D. Casabona Calcio; **CERRELLI DOMENICO**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di presidente onorario con potere di firma dell'A.S.D. Casabona Calcio; *la società A.S.D. CASABONA CALCIO (Matr. 918121).*  
**Deferimento del Procuratore Federale prot.n°3401/1125pf15-16/GT/cc del 05.10.2016.**

#### IL TRIBUNALE FEDERALE TERRITORIALE

ha assunto la seguente decisione:

##### IL DEFERIMENTO

Con provvedimento prot. 3401/1125pf15-16 GT/cc del 5 ottobre 2016 la Procura Federale ha deferito dinanzi a questo Tribunale Federale Territoriale:

- **LENTINI PAOLO**, all'epoca dei fatti tesserato in qualità di arbitro effettivo della Sezione A.I.A. di Crotone;
- **IOPPOLI VINCENZO**, tesserato in qualità di direttore sportivo dell'A.S.D. Casabona Calcio;
- **RIZZO FRANCESCO**, tesserato in qualità di calciatore dell'A.S.D. Casabona Calcio;
- **DE LUCA SALVATORE**, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., operante nell'ambito della società A.S.D. Casabona Calcio;
- **IOPPOLI MARIO**, all'epoca dei fatti soggetto di cui all'art. 1 bis, comma 5, del C.G.S., operante nell'ambito della società A.S.D. Casabona Calcio;
- **CERRELLI DOMENICO**, tesserato in qualità di presidente onorario con potere di firma dell'A.S.D. Casabona Calcio;
- la società **A.S.D. CASABONA Calcio (Matr. 918121)**;

per rispondere:

- tutti per la violazione dell'art. 7, commi 1 e 2, del C.G.S., per avere, prima della gara Casabona - Aprigliano del 24.4.16, valevole per il Campionato di Prima Categoria Calabria, in concorso tra loro e con altri soggetti non tesserati e altri allo stato non identificati, posto in essere atti diretti ad alterare lo svolgimento ed il risultato della gara suddetta, affinché la stessa terminasse con il risultato di pareggio o con la vittoria del Casabona, prendendo contatti ed accordi diretti allo scopo sopra indicato; in particolare, LENTINI PAOLO per aver proposto l'alterazione della gara all'arbitro Gabriele Zangara, dietro corrispettivo di denaro, su incarico affidatogli da IOPPOLI VINCENZO e RIZZO FRANCESCO; DE LUCA SALVATORE per aver proposto l'alterazione della gara all'arbitro Gabriele Zangara, dietro corrispettivo di denaro, per il tramite del genitore dello stesso direttore di gara; IOPPOLI VINCENZO e RIZZO FRANCESCO, per aver incaricato il Lentini di proporre al direttore di gara, Gabriele Zangara, l'alterazione della gara dietro dazione di denaro; IOPPOLI MARIO, per aver preso parte attiva alla proposta illecita, accompagnando il De Luca con l'autovettura del cugino Cerrelli Domenico, presidente onorario del Casabona, presso l'abitazione del direttore di gara, Zangara Gabriele; CERRELLI DOMENICO, per aver preso parte attiva alla proposta illecita, concedendo la propria autovettura Toyota Yaris targata CE579PS, allo Ioppoli Mario e al De Luca Salvatore al deliberato scopo di recarsi presso l'abitazione dell'arbitro Zangara Gabriele, al fine di proporre a quest'ultimo l'alterazione del risultato della gara;
- la A.S.D. CASABONA Calcio;

- a) a titolo di responsabilità diretta, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 1, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati al proprio presidente onorario con potere di firma, CERRELLI DOMENICO;
- b) a titolo di responsabilità oggettiva, ai sensi dell'art. 7, comma 2, e dell'art. 4, comma 2, del C.G.S., in ordine agli addebiti contestati ai propri tesserati IOPPOLI VINCENZO e RIZZO FRANCESCO, nonché ai soggetti operanti nell'ambito della stessa, DE LUCA SALVATORE e IOPPOLI MARIO.

Il procedimento disciplinare trae origine da due segnalazioni inviate a mezzo email dal Sig. Gabriele ZANGARA al Presidente del Comitato Reg.le Arbitri Calabria, Sig. Stefano Archinà, e al Presidente della Sezione A.I.A. di Catanzaro, Sig. Alessandro Guerriero. Con la prima comunicazione del 22.4.2016 il Sig. ZANGARA, riferiva che il suo collega arbitro, Sig. Paolo LENTINI, a conoscenza che il Sig. ZANGARA era stato designato per la gara Casabona-Aprigliano del 24.4.2016 (valida per il campionato di prima categoria), gli offriva, qualificandosi come intermediario incaricato dalla società Casabona, la somma di € 1.000 (poi portata, viste le titubanze dello ZANGARA, a € 1.500) per far pareggiare o vincere il Casabona in tale partita.

Con la seconda comunicazione del 23.4.2016 lo stesso Sig. ZANGARA evidenziava che, in data 23.4.2016, alle ore 12, si era presentato presso la sua abitazione tale Salvatore DE LUCA, il quale riferiva al padre di volerlo incontrare per un caffè e per chiedergli di favorire il Casabona in cambio di denaro.

Sicché, emesso avviso di conclusione delle indagini in data 12.7.2016, la Procura Federale provvedeva al deferimento dei soggetti indicati in epigrafe con atto dell'5.10.2016.

Nei termini consentiti dalla normativa federale hanno fatto pervenire memorie l'A.S.D. Casabona Calcio e Rizzo Francesco.

#### IL DIBATTIMENTO

Alla riunione del 28.11.2016 è comparso il rappresentante della Procura Federale, avv. Nicola Monaco, il quale, contrastando ogni avversa eccezione e difesa e insistendo per l'affermazione di responsabilità di tutti i deferiti, ha formulato le seguenti richieste sanzionatorie:

- 1) a LENTINI PAOLO: sospensione di 3 anni e ammenda di € 50.000,00;
- 2) a IOPPOLI VINCENZO: inibizione di 4 anni e ammenda di € 60.000,00;
- 3) a RIZZO FRANCESCO: squalifica di 3 anni e ammenda di € 50.000,00;
- 4) a DE LUCA SALVATORE: inibizione di 3 anni e ammenda di € 50.000,00;
- 5) a IOPPOLI MARIO: inibizione di 3 anni e ammenda di € 50.000,00;
- 6) a CERRELLI DOMENICO: inibizione di 5 anni con richiesta di preclusione e ammenda di € 70.000,00;
- 7) alla A.S.D. CASABONA Calcio: esclusione dal campionato di competenza 2016/2017, con assegnazione da parte del Consiglio Federale a uno dei campionati di categoria inferiore.

Sono comparsi, anche:

- Lentini Paolo, personalmente;
- l'avv. Romano Gentile per Ioppoli Vincenzo, presente personalmente, e per l'ASD Casabona Calcio, in persona del Presidente Basile Salvatore, presente personalmente;
- l'avv. Mario Scavelli per Rizzo Francesco, presente personalmente;
- l'avv. Giuseppe Messina per Cerrelli Domenico.

Tutti i soggetti comparsi hanno preliminarmente eccepito l'improcedibilità dell'azione disciplinare (già sollevata dagli avv.ti Gentile e Scavelli nelle memorie), e, nel merito, hanno concluso per il proscioglimento dagli addebiti rispettivamente contestati o, in via gradata, per il loro contenimento secondo giustizia.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

Con le memorie del 22.11.2016 e del 23.11.2016 Rizzo Francesco e la Società A.S.D. Casabona Calcio hanno eccepito, in via preliminare e pregiudiziale, l'improcedibilità del deferimento per avere la Procura Federale esercitato l'azione disciplinare successivamente al termine di giorni trenta dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione di memorie comunicato dalla comunicazione di conclusione delle indagini, in violazione dell'art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S..

Alla predetta eccezione di improcedibilità, si sono associati tutte le parti comparse.

Ritiene il Tribunale che l'eccezione sia fondata quanto alle posizioni dei deferiti Lentini Paolo, Ioppoli Vincenzo, Rizzo Francesco, De Luca Salvatore, Cerrelli Domenico e dell'ASD Casabona Calcio.

Invero, l'art. 32 *ter*, comma 4, C.G.S. dispone: *“Quando non deve disporre l'archiviazione, il Procuratore federale, entro venti giorni dalla conclusione delle indagini, informa l'interessato della intenzione di procedere al deferimento e gli elementi che la giustificano, assegnandogli un termine per chiedere di essere sentito o per presentare una memoria. In caso di impedimento dell'incolpato che abbia richiesto di essere sentito, o dei suoi difensori, il Procuratore federale assegna un termine di due giorni per presentare una memoria sostitutiva. Qualora il Procuratore federale ritenga di dover confermare la propria intenzione, entro trenta giorni dalla scadenza del termine per l'audizione o per la presentazione della memoria, esercita l'azione disciplinare formulando l'incolpazione mediante atto di deferimento a giudizio comunicato all'incolpato e all'organo di giustizia competente, al Presidente Federale, nonché in caso di deferimento di società, alla Lega, al Comitato, alla Divisione e al Settore di appartenenza. Nell'atto di deferimento sono descritti i fatti che si assumono accaduti, enunciate le norme che si assumono violate e indicate le fonti di prova acquisite, ed è formulata la richiesta di fissazione del procedimento disciplinare”*.

Tale disposizione deve essere letta in connessione all'art. 38 C.G.S., comma 6, C.G.S., a mente del quale **“Tutti i termini previsti dal presente Codice sono perentori”**.

Invero il procedimento disciplinare soggiace a una serie di limiti posti a tutela dei tesserati e dell'intero sistema che devono essere necessariamente rispettati. Detti limiti si sostanziano in un duplice ordine di requisiti.

Da un lato vi sono i requisiti sostanziali che si concretizzano nell'imputabilità e sussistenza del fatto e nell'adeguatezza della sanzione, dall'altro invece sono posti i requisiti procedurali che concernono la pubblicità del codice di giustizia, la predeterminazione delle sanzioni irrogabili e le modalità attraverso le quali le stesse devono essere irrogate.

Secondo i principi generali è perentorio il termine che impone il compimento di un atto entro un determinato momento a pena di decadenza.

La perentorietà deve risultare espressamente dalla legge.

Nella specie, dalla documentazione in atti è possibile rilevare che la data esatta di notifica, ossia la data in cui la comunicazione di conclusioni indagini è pervenuta agli incolpati, è la seguente:

Lentini Paolo: 18.7.2016;

Ioppoli Vincenzo: 25.7.2016;

Rizzo Francesco: 18.7.2016;

De Luca Salvatore: 19.7.2016;

Ioppoli Mario; 26.7.2016;

Cerrelli Domenico: 19.7.2016;

ASD Casabona Calcio: 19.7.2016.

Sicché tenuto conto che il termine assegnato dalla Procura Federale agli incolpati per la presentazione delle memorie è stato di giorni 40, l'azione disciplinare avrebbe dovuto essere proposta nei successivi 30 giorni e, quindi, nei termini che seguono:

per Lentini Paolo entro il 27.9.2016;

per Ioppoli Vincenzo entro il 3.10.2016;

per Rizzo Francesco entro il 27.9.2016;

per De Luca Salvatore entro il 28.9.2016;

per Ioppoli Mario entro il 5.10.2016;

per Cerrelli Domenico entro il 28.9.2016;

per la ASD Casabona Calcio entro il 28.9.2016.

Il deferimento (ossia l'atto con il quale la Procura Federale ha esercitato l'azione disciplinare) è stato proposto con atto recante la data del 5 ottobre 2016, e quindi, quanto a Lentini Paolo, Ioppoli Vincenzo, Rizzo Francesco, De Luca Salvatore, Cerrelli Domenico e dell'ASD Casabona Calcio, successivamente al termine di giorni 30 previsto dal citato articolo 32 ter, comma 6, C.G.S..

La circostanza, del resto, non è contestata ed è anzi ammessa dalla Procura, che ha sostenuto e argomentato, da una parte, circa l'ordinarietà dei termini in questione e, dall'altra, sostenendo che in forza del principio del *simultaneus processus* deve aversi riguardo alla data dell'ultima notifica.

Infatti, quanto alla posizione di Ioppoli Mario, il deferimento appare tempestivo.

Il Tribunale non condivide tali argomentazioni.

E invero:

**-a)** quanto alla perentorietà dei termini:

Il Tribunale non ignora che, secondo una certa interpretazione, il mancato rispetto dei termini non possa condurre alla declaratoria di improcedibilità del deferimento, sul presupposto che l'assenza di una specifica previsione sanzionatoria di decadenza renda il termine ordinario e comporti esclusivamente l'inutilizzabilità degli atti di indagine compiuti dopo la sua scadenza, con salvezza dell'azione disciplinare fin quando la stessa non sia prescritta (in tal senso cfr. T.N.F. n. 242 in C.U. n. 6/CNF – Sezione Disciplinare). A parere di questo organo giudicante, tale interpretazione non è, però, condivisibile.

Invero siffatta argomentazione varrebbe solo nel caso in cui la normativa non qualificasse il termine come perentorio o ordinario.

In tal caso, secondo l'orientamento dottrinario in materia, dovrebbero - infatti - considerarsi ordinari i termini per l'emanazione di atti favorevoli, mentre andrebbero considerati perentori quelli previsti per gli atti a carattere sanzionatorio.

E pertanto nel caso in cui il termine non sia espresso come perentorio o ordinario, la sua qualificazione dipenderebbe dall'esistenza (*id est*: dalla previsione) o meno di sanzioni decadenziali.

Nel caso di specie, invece, il problema circa la qualificazione del termine non si pone, avendo (come detto) l'art. 38, comma 6, del C.G.S. attribuito perentorietà a tutti i termini previsti nel Codice.

Con la inequivocabile conseguenza che il mancato compimento dell'atto o dell'attività entro il termine (perentoriamente) previsto ne comporta la decadenza.

A sostegno di tale indirizzo giurisprudenziale milita, oltre a precedenti specifici (cfr. T.N.F. n. 38 in C.U. n. 19/TNF – Sezione Disciplinare; T.N.F. n. 43 in C.U. n. 26/TFN – Sezione Disciplinare), la stessa interpretazione del Collegio di Garanzia del CONI secondo cui: *“Nessun dubbio può esservi, allora, circa la perentorietà dei termini come innanzi stabiliti, anche considerando come gli stessi risultino essere in perfetta armonia con i principi generali della Giustizia Sportiva che prevedono, espressamente, la massima restrizione dei tempi per la risoluzione delle controversie sportive, dovendosi la giurisdizione armonizzare all'incalzare di qualificazioni, tornei, campionati, ecc...”* (Decisione n. 27/2016).

Risulterebbe, infatti, incompatibile con la normativa di settore e con le esigenze di celerità connesse all'intero sistema federale, un procedimento disciplinare che (pur anche nei limiti della prescrizione) dovesse essere d'incerto avvio e, conseguentemente, d'incerta conclusione, con il fondato rischio di compromettere la regolarità dei tornei, oltre che la posizione dei tesserati in seno alla FIGC.

**-b)** quanto al *simultaneous processus* e alla decorrenza dei termini nel caso di più incolpati:

Fermo che il principio del *simultaneous processus* risponde all'opportunità che le posizioni di più soggetti siano trattate e decise unitariamente (sia per ragioni di inscindibilità di giudizio, sia per ragioni di economia processuale), nella specie non v'è ragione per cui il giudizio non possa essere unitario e debba farsi luogo a stralcio delle singole posizioni.

Non vale a tale proposito il precedente richiamato dalla Procura (Tribunale Sportivo Territoriale per la Campania 7.11.2016, in C.U. n. 45 del 10.11.2016) che afferiva al caso in cui uno degli incolpati aveva avanzato richiesta di audizione, così determinando lo slittamento del *dies a quo* per il computo del termine previsto dall'art. 32 *ter*, comma 4, CGS, proprio in forza dell'esigenza della trattazione unitaria del procedimento e dell'impossibilità di fare luogo a stralcio delle singole posizioni.

Né varrebbe argomentare che i termini per l'azione disciplinare decorrono, nel caso di più incolpati, dall'ultima notifica.

Tale principio, infatti, non solo non è previsto da nessuna disposizione normativa o regolamentare, ma contrasta con le norme di carattere generale dell'ordinamento giuridico che prevedono che i termini per le attività processuali decorrano dalle singole notifiche, se non dalla prima notifica, ma mai dall'ultima.

Invero, tenuto conto del rinvio di cui all'art. 2 del Codice di Giustizia Sportiva del C.O.N.I., il quale richiama le norme generali del processo civile, resta riaffermato il principio d'ordine generale secondo cui i vari termini delle attività processuali decorrano da ogni singola notifica o da ogni singola comunicazione, salvo che non sia contrariamente disposto.

A titolo di esempio, deve richiamarsi il termine per le impugnazioni delle sentenze previsto dall'art. 326 codice procedura civile, che decorre per ogni destinatario da ogni singola notifica.

E, addirittura, per il notificante il termine per impugnare decorre dalla prima notifica e non dall'ultima (*"Poiché la notifica della sentenza ha una funzione acceleratoria, mettendo in moto il meccanismo dell'impugnazione previsto dall'art. 326 c.p.c., nell'ipotesi di litisconsorzio necessario (di natura processuale, nella specie), il termine breve per l'impugnazione decorre, per il notificante, dalla prima notificazione e non dall'ultima"*: Cass., sez. VI, 22 settembre 2015, n. 18733).

Allo stesso modo, il termine per la costituzione in giudizio da parte dell'attore (ossia dell'iscrizione a ruolo) decorre, ai sensi dell'art. 165 c.p.c. dalla prima notificazione dell'atto di citazione (*"Nel caso in cui l'atto introduttivo del giudizio venga notificato a più persone, il termine per la costituzione dell'attore, è di dieci giorni decorrenti dalla prima notificazione, sia nel giudizio di primo grado sia in quello d'appello"* Cass. Sez. Unite 18 maggio 2011, n. 10864; conforme da ultimo: Cass. sez. VI 25 settembre 2015 n. 19109).

Entro i 10 giorni dall'ultima notificazione, invece, è possibile solo inserire l'originale dell'atto di citazione (la cui restituzione dal parte dell'Ufficiale Giudiziario è avvenuta in ritardo) nel fascicolo, che, però, deve essere già depositato (ossia tempestivamente iscritto a ruolo entro 10 giorni dalla prima notificazione) utilizzando una c.d. *velina*, ossia una semplice copia della citazione.

Del resto, se si accedesse all'interpretazione della Procura, i termini in caso di pluralità di parti potrebbero, com'è evidente, dilatarsi all'infinito (nei limiti della prescrizione), perché sarebbe sufficiente un qualsiasi ritardo nella comunicazione a uno degli incolpati per ottenere uno slittamento del *dies a quo*, e ciò in palese contrasto con l'esigenza di immediatezza e celerità che è presidio espresso del procedimento sportivo.

Tutto il resto appartiene a questioni di politica giudiziaria che devono essere risolte dal legislatore e non certo dal giudice, chiamato esclusivamente all'applicazione delle norme.

Resta da dire che, poiché l'inosservanza del termine perentorio è rilevabile d'ufficio, giusto il richiamo al processo civile contenuto nel comma 6 art. 2 C.G.S. CONI, la declaratoria che investe il deferimento va estesa anche alle parti che non l'hanno eccepita.

Bisogna, a questo punto, vagliare la posizione di Ioppoli Mario, nei confronti del quale, il deferimento risulta essere tempestivo.

A Ioppoli Mario si imputa di per aver preso parte attiva alla proposta illecita, accompagnando il De Luca Salvatore con l'autovettura del cugino Cerrelli Domenico, presidente onorario del Casabona, presso l'abitazione del direttore di gara, Zangara Gabriele.

Sicché egli, non tesserato, si sarebbe reso responsabile ai sensi dell'art. 1 *bis*, comma 5, del C.G.S, a mente del quale: *"Sono tenuti alla osservanza delle norme contenute nel presente Codice e delle norme statutarie e federali anche i soci e non soci cui è riconducibile, direttamente o indirettamente, il controllo delle società stesse, nonché coloro che svolgono qualsiasi attività all'interno o nell'interesse di una società o comunque rilevante per l'ordinamento federale"*.

Ritiene il Tribunale che nel comportamento di Ioppoli Mario non possa individuarsi un'attività illecita nei sensi voluti dalla norma citata, che richiede pur sempre non un qualsiasi atto compiuto nell'interesse della società, ma il compimento di un atto rilevante per l'ordinamento federale, ossia di un atto che abbia consentito il compiersi di una condotta *contra ius*.

Invero, l'essersi limitato ad accompagnare il De Luca Salvatore con l'autovettura di proprietà del proprio cugino Cerrelli Domenico, ossia aver svolto funzioni di semplice vettore senza alcun altro tipo di partecipazione, non integra, in mancanza di altre emergenze, alcun apporto causale al contestato illecito e quindi nessuna attività nell'interesse della Società o comunque rilevante per l'ordinamento federale.

## IL DISPOSITIVO

Il Tribunale Federale Territoriale:

- 1) dichiara improcedibile il deferimento nei confronti LENTINI Paolo, IOPPOLI Vincenzo, RIZZO Francesco, DE LUCA Salvatore, CERELLI Domenico e dell'ASD CASABONA CALCIO;
- 2) proscioglie IOPPOLI Mario dagli addebiti contestati.

IL SEGRETARIO  
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE  
Saverio Mirarchi